



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 15/22 DEL 13.4.2010

Oggetto: **Decreto legislativo n. 36/2003 e D.M. Ambiente 3.8.2005. Ammissibilità dei rifiuti conferiti in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 è stata recepita dallo Stato italiano la direttiva 1999/31/CE in materia di discariche di rifiuti. Successivamente, con il decreto ministeriale 3 agosto 2005 sono stati previsti, in coerenza con quanto stabilito dalla decisione 2003/33/CE, i criteri e le procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche.

Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 36/2003 e della legge n. 13/2009, è stato possibile, sino al 31 dicembre 2009, conferire rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi senza utilizzare i limiti e le condizioni di accettabilità di cui al D.M. Ambiente 3 agosto 2005. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2010, si applicano i criteri e le procedure per l'ammissibilità dei rifiuti in discarica previsti dal medesimo decreto.

Ai fini dell'applicazione omogenea di tale norma emerge la necessità di un indirizzo regionale, in particolare riguardante il conferimento in discariche per rifiuti non pericolosi. A tal fine, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente ha elaborato il documento che definisce "Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005", nonché la "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente", entrambi allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. L'Assessore ricorda che i medesimi allegati sono stati redatti mediante la preventiva consultazione e collaborazione con le amministrazioni provinciali.

La predetta lista individua i rifiuti speciali per i quali si ritiene non necessario effettuare le caratterizzazioni analitiche, ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato 1 al D.M. Ambiente 3 agosto 2005; in particolare vengono individuate le tipologie di rifiuti per le quali non risulta pratico effettuare le caratterizzazioni analitiche o per cui non sono disponibili metodi di analisi. In questo caso, il



detentore dei rifiuti deve fornire adeguata documentazione con particolare riguardo ai motivi per cui i rifiuti, non sottoposti a caratterizzazioni analitiche, sono ammissibili in una determinata categoria di discarica.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, pertanto, propone alla Giunta regionale l'approvazione dei documenti:

- “Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005”, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- “Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente”, di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

L'approvazione dei medesimi documenti si rende necessaria allo scopo di non innescare problematiche interpretative in grado di causare forti contraccolpi operativi al momento del conferimento dei rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, nonché notevoli disomogeneità a livello territoriale, oltre all'aumento dei costi a carico delle imprese causati dall'incremento delle analisi e valutazioni da effettuare sui singoli carichi di rifiuti speciali non pericolosi in attesa di essere conferiti in discarica, senza che ciò comporti benefici per l'ambiente.

La Giunta regionale, in accoglimento della proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare i “Criteri e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005”, di cui all'allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di approvare la “Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente”, di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Vicepresidente

Sebastiano Sannitu



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato A alla Delib.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010

Criteria e procedure per l'ammissibilità di rifiuti nelle discariche per rifiuti non pericolosi ai sensi del D.M. Ambiente 3.8.2005

L'ammissione di rifiuti in discarica potrà avvenire secondo le seguenti modalità operative:

1. **Caratterizzazione di base:** viene effettuata dal produttore secondo le modalità e la frequenza previste dall'art. 2 e dall'allegato 1 del D.M. 3.8.2005 e prevede:
 - a) la compilazione di una scheda di caratterizzazione di base che riporti i requisiti fondamentali di cui al punto 2 dell'Allegato 1 al D.M. 3/08/05, ovvero:
 - fonte ed origine dei rifiuti;
 - le informazioni sul processo che ha prodotto i rifiuti (descrizione e caratteristiche delle materie prime e dei prodotti);
 - descrizione del trattamento dei rifiuti effettuato ai sensi dell'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 o una dichiarazione che spieghi perché tale trattamento non è considerato necessario;
 - i dati sulla composizione dei rifiuti e sul comportamento del percolato quando sia presente;
 - aspetto dei rifiuti (odore, colore, morfologia);
 - codice dell'elenco europeo dei rifiuti;
 - le informazioni che dimostrano che i rifiuti non rientrano tra le esclusioni di cui all'art. 6, comma 1 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
 - la categoria di discarica alla quale i rifiuti sono ammissibili;
 - se necessario, le precauzioni supplementari da prendere in discarica;
 - un controllo diretto ad accertare se sia possibile riciclare o recuperare i rifiuti;
 - b) l'individuazione delle variabili principali (parametri critici) per la verifica di conformità di cui all'art. 3 del D.M. 3.8.2005 e le eventuali possibilità di semplificare i test relativi (in modo da ridurre il numero dei componenti da misurare, ma solo dopo la verifica delle informazioni



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

pertinenti). Determinando le caratteristiche dei rifiuti si possono stabilire dei rapporti fra la caratterizzazione di base e i risultati delle procedure di test semplificate, nonché la frequenza delle verifiche di conformità;

- c) la caratterizzazione analitica del rifiuto deve essere svolta nel rispetto del punto 3 dell'allegato 1 al D.M. 3.8.2005. In particolare, le prove previste per determinare le caratteristiche dei rifiuti devono sempre comprendere quelle destinate a verificarne la conformità;
- d) la scheda di caratterizzazione dovrà eventualmente indicare il motivo per il quale non è stata effettuata la caratterizzazione analitica del rifiuto (i motivi sono riportati all'art. 6, comma 1 del D.M. 3.8.2005 o all'allegato B alla presente deliberazione);
- e) non è necessario effettuare la caratterizzazione analitica qualora il rifiuto rientri nei casi di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.M. 3/8/05, ed in particolare non risulta pratico effettuare tale tipo di analisi. Rientrano in tale esclusione i rifiuti contenuti nell'elenco denominato "Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente" di cui all'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;
- f) la scheda di caratterizzazione e l'eventuale documentazione analitica vengono conservate dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.

2. **Verifica di conformità**: viene effettuata da parte del gestore della discarica con la medesima frequenza della caratterizzazione di base ("La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che origina i rifiuti e, comunque, almeno una volta l'anno"), con prelievo presso il produttore o in ingresso all'impianto di smaltimento e con le modalità di cui all'art. 3 del D.M. 3.8.2005. Tale verifica prevede anche:

- a) esame della documentazione presentata dal produttore;
- b) eventuale sopralluogo presso il produttore per visionare il rifiuto e/o il luogo e il processo da cui sono generati i rifiuti;
- c) se, dall'esame di quanto sopra, il rifiuto viene giudicato ammissibile e se il rifiuto non appartiene alle categorie escluse dalla caratterizzazione analitica (cfr. par. 1 di questa procedura), si procede al campionamento per la verifica di conformità di cui al punto successivo;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- d) con frequenza minima annuale il gestore provvede a prelevare un campione di rifiuto e a verificarne la conformità analitica ai criteri di accettazione in discarica previsti dal DM 3.8.2005 in base alla tipologia del rifiuto. Un campione del rifiuto sottoposto ad analisi verrà conservato per un periodo di ameno due mesi, a disposizione dell'autorità competente, presso la discarica o presso il laboratorio incaricato di eseguire i campionamenti e le analisi;
 - e) i parametri da verificare sono precisati nella caratterizzazione di base dei rifiuti; i parametri devono corrispondere alle informazioni che servono per definire le caratteristiche dei rifiuti. È necessario il controllo almeno dei parametri critici (variabili principali) determinati nella caratterizzazione di base; il controllo serve a verificare che i rifiuti rispettino i valori limite per i parametri critici. Per la verifica della conformità occorre utilizzare uno o più dei test impiegati per la caratterizzazione di base; le prove devono comprendere almeno un test di cessione per lotti. Per la verifica di conformità occorre servirsi dei metodi individuati all'allegato 3 del D.M. 3.8.2005;
 - f) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore confermano l'ammissibilità del rifiuto in discarica, i conferimenti possono iniziare o proseguire;
 - g) se i risultati dell'analisi eseguita dal gestore evidenziano l'inammissibilità del rifiuto in discarica, si procederà a non autorizzare i conferimenti o a sospendere i conferimenti di tale rifiuto, richiedendo al produttore quali azioni correttive intenda mettere in atto al fine di rendere conforme il rifiuto ai criteri di accettazione previsti dal D.M. 3.8.2005. Un'eventuale assenza di risposta o in ogni modo una risposta ritenuta non esaustiva determinerà la revoca dei conferimenti di tale rifiuto;
 - h) eventuali risposte esaustive dovranno essere verificate con apposito controllo analitico prima del riavvio dei conferimenti;
 - i) della sospensione e dell'interruzione definitiva dei conferimenti verrà data notifica agli organi di controllo;
 - j) i risultati della verifica di conformità vengono conservati dal gestore della discarica per un periodo di cinque anni.
3. **Verifica in loco**: viene effettuata dal gestore su ogni carico di rifiuti e con le modalità di cui all'art. 4 del D.M. 3.8.2005 e prevede anche:



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- a) controllo della documentazione di accompagnamento dei rifiuti, compreso, se previsto, il formulario di identificazione;
- b) verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti a quanto indicato nel formulario di identificazione;
- c) ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica prima e dopo lo scarico, con particolare attenzione ai rifiuti che possono contenerne altri al loro interno (ingombranti);
- d) qualora, dalla verifica in loco, il rifiuto dovesse risultare non ammissibile, il carico sarà respinto e dell'evento sarà data notifica agli organi di controllo.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato B alla Delib.G.R. n. 15/22 del 13.4.2010

Lista dei rifiuti speciali non pericolosi da non caratterizzare analiticamente

Rifiuti speciali non pericolosi, smaltiti in discariche per rifiuti non pericolosi, per i quali non risulta necessaria la caratterizzazione analitica ai sensi del paragrafo 4, allegato 1 del D.M. Ambiente 3.8.2005

CER	Descrizione	Note
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	
0201	rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca	
020104	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce, nonché dell'industria tessile	
0402	rifiuti dell'industria tessile	
040222	rifiuti da fibre tessili lavorate	
07	Rifiuti dei processi chimici organici	
0702	rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali	
070213	rifiuti plastici	
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	
1201	rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche	
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	
1601	veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608)	
160103	pneumatici fuori uso	(*)
19	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	
1905	rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi	
190501	parte di rifiuti urbani e simili non compostata	
190503	compost fuori specifica	(**)
1906	rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti	
190604	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	(**)
1908	rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti	
190801	vaglio	
1912	rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti	
191201	carta e cartone	(***)
191204	plastica e gomma	(***)
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	(***)
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	
2003	altri rifiuti urbani	
200307	rifiuti ingombranti	
Rifiuti inerti conferiti in una discarica per rifiuti non pericolosi: non è necessaria la caratterizzazione analitica per i rifiuti di cui alla tabella 1 del D.M. 3.8.2005, con le medesime restrizioni previste dalla medesima tabella.		
Materiali edili contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinosa: non è necessaria la caratterizzazione analitica ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera c del D.M. 3.8.2005 in conformità con l'articolo 7, comma 3, lettera c del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.		

NOTE

(*)	Solo gli pneumatici fuori uso di cui all'art. 6, comma 1, lettera o) del D. Lgs. n. 36/2003, cioè quelli per biciclette e quelli con diametro esterno superiore a 1.400 mm
(**)	Purché il rifiuto abbia un indice respirometrico dinamico non superiore a 1.000 mgO ₂ /kgSVh, equivalente ad un indice respirometrico statico non superiore a 400 mgO ₂ /kgSVh
(***)	Purché tali rifiuti siano prodotti da impianti di trattamento/recupero di rifiuti urbani